

La circolare del C.G.A. - SM- Ufficio Legislazione Nr. 183/66-236-2-2006 datata 26 febbraio 2009 ad oggetto: Riposo settimanale menziona:

Riferimenti normativi (Circolare n. 90/184-1962 in data 31 marzo 1994, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - 1° Reparto - SM - Ufficio Ordinamento).

TESTO INIZIALE:

“Il riposo settimanale ha una durata di 24 ore consecutive, con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno a cui si riferisce..... omissis

“Da quanto sopra emerge con chiarezza tende ad armonizzare le prioritarie esigenze di servizio e le legittime richieste dei militari .. omissis

“In tale ottica, è opportuno richiamare l'attenzione dei Comandanti ad ogni livello, affinché tutto il personale ammesso a fruire del riposo settimanale, pur salvaguardando le contingenti esigenze di servizio, sia impiegato, prima e dopo tale beneficio, **con un congruo intervallo temporale dal servizio prestato o da prestare, per non vanificare lo scopo dell'istituto in oggetto**”.

Oltre alla circolare sopra citata, vi è una richiesta avanzata con il verbale 94/X del 9 ottobre 2009 da parte del COIR “Pastrengo” al Comandante Interregionale al riguardo e, lo stesso comandante ha così risposto con il foglio n. 11/29-5 datato 12 Febbraio 2010 del SM- Ufficio personale:

“..... Al fine di venire incontro alle esigenze individuali del personale sotto il profilo del benessere, ho sensibilizzato le Legioni dipendenti per un intervento sui Comandanti ad ogni livello affinché **“il congruo intervallo temporale” di cui alla circolare nr. 183/66-236-2-2006 datata 26 febbraio 2009 dell'ufficio legislazione del Comando Generale dell'Arma venga interpretato nei termini più ampi possibile, fino ad allargarsi almeno alle 6 ore, ove non ostino esigenze di servizio**”. Fine testo segue timbro e firma. Detta notizia è stata pubblicata a pagina 30 integralmente su: “Il Giornale dei Carabinieri” n. 2 mesi Marzo-Aprile 2010.